

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) DEFINIZIONI

Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula la Polizza
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicuratori:	alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la seguente garanzia
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Imbarcazione:	scafo, macchine, imbarcazioni di servizio o di salvataggio, strumentazioni e dotazioni obbligatorie di bordo
Disarmo:	periodo di giacenza in porto o a terra di imbarcazioni e/o natanti da diporto
Dotazioni extra:	attrezzature, equipaggiamenti e strumenti non previsti da norma di legge e da regolamenti, apparecchi audiovisivi stabilmente fissi all'unità da diporto
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro

Art. 2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1882, 1893 e 1894 del codice civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Ai sensi dell'art. 1910 del Cod. Civile, se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 7) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8) TACITO RINNOVO

In mancanza di comunicazione da inoltrarsi a mezzo raccomandata almeno 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto diretta alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's in Italia con sede in Milano o al Coveholder che ha emesso il contratto, la copertura assicurativa s'intende rinnovata alle medesime condizioni per un'ulteriore annualità.

Art. 9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art. 10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato, in contraddittorio con il Contraente o persona da lui designata; oppure
- b) a richiesta di una delle Parti fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 12) MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al presente contratto;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese a termini di polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 10 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dalla Clausola Art. 13), verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni dall'atto di definizione amichevole del danno o del verbale definitivo di perizia sottoscritto dai Periti nominati dalle Parti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 14) INCHIESTA SUL SINISTRO

Nel caso che l'Autorità proceda ad inchiesta per l'accertamento di cause, circostanza o responsabilità personale del Contraente/Assicurato relativamente ad un sinistro, è facoltà degli Assicuratori di sospendere il pagamento dell'indennità assicurativa eventualmente dovuta in dipendenza del sinistro stesso fino alla chiusura dell'inchiesta; se gli atti dell'inchiesta vengono trasmessi all'Autorità giudiziaria, o se comunque viene iniziata un'istruttoria penale a carico del Contraente/Assicurato in relazione al sinistro, il pagamento dell'indennità resta sospeso fino alla pronuncia definitiva del magistrato penale.

Art. 15) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente assicurazione, dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal presente Contratto di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's."

Art. 16) FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 17) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

CONDIZIONI ADDIZIONALI**(sempre operanti)****Art. A1) RISCHIO ASSICURATO**

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nel Modulo e nella Scheda di Polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'imbarcazione, come specificata nelle "Definizioni" compresi, se assicurati, in quanto riportate nelle rispettive partite "Dotazioni extra", "Vele extra", "Battelli e/o motori di servizio" in conseguenza degli eventi garantiti.

Questa assicurazione copre perdite e danni all'interesse assicurato causati da: accidenti della navigazione in mare, fiumi, laghi o comunque in acque navigabili, incendio, getto, pirateria, urto contro installazioni portuali o di bacino, mezzi di trasporto terrestre, aerei o simili o caduta di cose dagli stessi trasportate, inondazioni, alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche o azione di fulmine.

Fermo restando che le relative perdite o danni non siano dovuti a mancanza delle dovute diligenze da parte dell'Assicurato, Armatore, o Amministratori, l'assicurazione copre le perdite o i danni all'imbarcazione assicurata causate da:

- accidenti occorsi nel caricare, scaricare o maneggiare scorte, equipaggiamenti, attrezzature, motori o carburante; esplosione, atti dolosi di terzi, furto totale dell'imbarcazione o del suo battello (battelli) di servizio, oppure del motore (motori) fuoribordo, purché saldamente fissati all'imbarcazione od al suo battello di servizio, con un appropriato sistema di antifurto in aggiunta ai normali mezzi di aggancio; oppure furto dei motori fuoribordo, attrezzature e dotazioni purché riposti nell'imbarcazione o in locali di deposito od officine di riparazione a terra e che l'autore del furto sia introdotto dall'esterno mediante effrazione, condizione questa essenziale per la validità della garanzia;
- perdite o danni all'interesse assicurato, eccettuati i motori e i relativi collegamenti (ma non astuccio, assi portaeliche o eliche) parti elettriche e relativi cablaggi causati da:
 - a) difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura di assi o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese di rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa, dell'asse danneggiato o della caldaia scoppiata);
 - b) negligenza di qualsiasi persona, ma con l'esclusione delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi difetto, che possa risultare sia dalla negligenza, sia dall'inadempienza del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione o modifica per conto dell'Assicurato e/o Armatore oppure in relazione alla manutenzione dell'imbarcazione.

La presente polizza assicura le spese d'ispezione chiglia a seguito di arenamento, purché esse siano state agevolmente sostenute a questo scopo, ed anche qualora non venga riscontrato alcun danno.

Art. A2) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i reclami relativi a:

- a) danni verificatisi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o del Comandante salvo quanto previsto dall'art. 524 del Codice della Navigazione;
- b) danni avvenuti quando l'imbarcazione è utilizzata in occasione di esercitazioni di guida o scuola guida;
- c) perdite e danni causati da furto totale dell'imbarcazione quando, per qualsiasi motivo, venga accertata una delle seguenti condizioni:
 - assenza e/o insufficienza di adeguati e ragionevoli sistemi e/o misure di ormeggio e di ancoraggio e/o di protezione contro il furto dell'unità stessa durante la sua permanenza, temporanea o stagionale, sia in acqua che a terra;
 - mancanza di sorveglianza o assenza di un regolare contratto di ormeggio con servizio di custodia.
- d) danni verificatisi in tutti i casi in cui l'imbarcazione è adibita a locazione o noleggio a terzi con o senza skipper;
- e) vele, alberi, boma, pennone o picco, manovre fisse e correnti, quando il sinistro avvenga in occasione di regate veliche, salvo che la perdita od il danno non sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incendio, collisione od urto dell'imbarcazione contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua;
- f) vele e cappe di protezione strappate dal vento od asportate mentre erano fissate a bordo, a meno che la loro perdita non sia la conseguenza diretta di rottura di alberi, boma o pennoni a cui le vele erano inferite oppure occorsi a seguito di naufragio dell'imbarcazione, collisione od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua;
- g) distacco del motore fuoribordo o sua caduta dall'imbarcazione;

- h) battello di servizio o tender che abbia una velocità massima di progetto superiore a 17 nodi, salvo che lo stesso non sia stato espressamente incluso in polizza;
- i) battello di servizio o tender non munito di segno permanente che contraddistingua la sua appartenenza all'imbarcazione principale;
- j) effetti personali;
- k) materiali di consumo, attrezzature per la pesca e l'ormeggio;
- l) rivestimento metallico della carena o riparazioni dello stesso, salvo che la perdita od il danno siano stati causati all'imbarcazione da incaglio, naufragio, incendio, collisione od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua;
- m) perdite e spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione o costruzione o qualsiasi costo nel quale l'Assicurato sia incorso allo scopo di effettuare migliorie, modifiche del progetto o della costruzione;
- n) motore e collegamenti (con eccezione di astuccio asse ed elica) apparato elettrico, batterie e cablaggi, nel caso in cui la perdita od il danno sia stato causato da cattivi tempi, salvo che la perdita od il danno non sia dovuto a sommersione dell'imbarcazione od il danno occorso a seguito di incaglio dell'imbarcazione oppure collisione od urto contro un'altra imbarcazione, molo o banchina;
- o) normale usura e/o decadimenti causati dall'uso.

Art. A3) OBBLIGHI DEL COMANDANTE

E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto:

- verificare, prima della partenza, la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste ed alla distanza da porti sicuri;
- in caso di danno durante la sosta in porto oppure nel corso della navigazione, denunciare l'avvenimento straordinario alle Autorità Marittime o alle Autorità Consolari, entro tre giorni dall'arrivo in porto o alle Autorità Giudiziarie nei casi di furto, rapina e pirateria, richiedendo copia conforme dell'esposto.

Art. A4) OBBLIGHI

La garanzia assicurativa è operante purché:

- la navigazione venga effettuata entro i limiti previsti in polizza;
- l'imbarcazione venga adibita esclusivamente al diporto privato e non sia data in locazione o noleggio o comunque a pagamento, salvo patto diverso con gli Assicuratori;

Le deroghe agli obblighi di cui sopra dovranno risultare da apposito atto scritto rilasciato dagli Assicuratori.

Art. A5) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) dare avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza;
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere anche al fine di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del terzo eventualmente responsabile;
- c) in caso di perdita o di danno, l'Assicurato o chi per esso dipendente o mandatario, dovrà fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o ridurre la perdita che risulterebbe risarcibile a fronte della presente polizza.
- d) consentire l'accertamento dei danni al perito incaricato dai Sottoscrittori prima che venga effettuata qualsiasi riparazione, salvo quelle strettamente connesse alla messa in sicurezza dell'imbarcazione.

L'inadempienza di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. A6) SPESE DI SALVATAGGIO

Ferme restando tutte le altre condizioni previste al riguardo in questa polizza, le spese di salvataggio, ragionevolmente sostenute allo scopo di prevenire una perdita che sarebbe riconducibile ai rischi assicurati, s'intenderanno risarcibili come perdita derivante da detti rischi.

In nessun caso le spese sostenute potranno essere maggiori della somma assicurata con la presente polizza.

Art. A7) CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

E' condizione per l'operatività della garanzia assicurativa che, in ottemperanza alla vigente normativa, l'imbarcazione:

- sia in possesso di tutti i requisiti tecnici comprovati dai relativi certificati o licenze rilasciate dalle Autorità Marittime e, laddove necessario, dai Cantieri Costruttori;
- sia condotta da persona fornita di adatta abilitazione alla navigazione, se obbligatoria;
- sia mantenuta sempre in condizioni idonee alla navigazione.

Art. A8) LIMITI DELLA NAVIGAZIONE

Le garanzie prestate con la presente polizza valgono a condizione che l'imbarcazione assicurata venga utilizzata nei seguenti limiti territoriali: Mediterraneo entro gli Stretti fino a 35° Est e nelle acque interne dei Paesi Europei con esclusione delle acque territoriali di Israele ed Algeria e zone di guerra. Se non diversamente convenuto tra le Parti (vedi Scheda di Polizza) non sono risarcibili i danni accaduti fuori dai limiti di navigazione sopra indicati.

Art. A9) PERIODO DI NAVIGAZIONE

La garanzia assicurativa, limitatamente alla navigazione, è valida esclusivamente per il periodo indicato nel Modulo di copertura. Se non diversamente convenuto tra le Parti non sono risarcibili i danni accaduti fuori dai limiti temporali sopra indicati.

Art. A10) ARMAMENTO E DISARMO

L'imbarcazione s'intende assicurata per i rischi ed alle condizioni previste da questa polizza:

- quando si trovi armata in mare od in acque interne oppure in porto, bacini di carenaggio, marine, su scali, alaggi, pontoni, oppure in spiaggia o sul bagnasciuga, oppure in locali di deposito a terra, incluso sollevamento oppure alaggio e varo. L'imbarcazione assicurata avrà facoltà di salpare o navigare con o senza piloti, di procedere a viaggi di prova e di prestare assistenza ed effettuare il rimorchio ad altre imbarcazioni o natanti bisognosi di soccorso, oppure come è normale che navighi, ma non potrà essere rimorchiata salvo che si tratti di rimorchio conforme agli usi oppure che l'imbarcazione necessiti di soccorso, né potrà intraprendere servizi di rimorchio o di soccorso in forza di contratto preventivamente stipulato dai suoi Proprietari, Comandanti, Amministratori o Noleggiatori;
- quando si trovi giacente in disarmo, durante il periodo previsto in polizza di giacenza, inclusa la fase di sollevamento oppure alaggio e varo, durante gli spostamenti all'interno di un cantiere o marina, i lavori di disarmo, l'allestimento o le riparazioni, la normale manutenzione o quando venga sottoposta a visita (inclusi inoltre l'entrata e l'uscita in bacino di carenaggio e periodi di giacenza in acqua connessi con il disarmo o con la manutenzione e con l'autorizzazione ad essere spostata a rimorchio o in altra maniera, da o per il proprio luogo di ormeggio purché tutto quanto sopra avvenga nei limiti del porto o del luogo in cui l'imbarcazione si trovi in disarmo). Sono esclusi dall'assicurazione i periodi in cui l'imbarcazione sia adibita a casa galleggiante, oppure sia sottoposta a grandi riparazioni od a trasformazioni che ne alterino la struttura.

Art. A11) CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ PER EVENTI IN ACQUE NON PROTETTE

Per i Sinistri verificatisi mentre l'imbarcazione si trovi ormeggiata od ancorata in acque non protette – per tali acque intendendosi un tratto di costa non riparato dal vento e dalle onde per almeno tre quadranti – la garanzia di cui alla presente polizza sarà operante esclusivamente a condizione che:

- A) l'imbarcazione sia presidiata a bordo dall'Assicurato; oppure
- B) tale sosta sia temporanea, ossia compresa tra le ore 08:00 e le successive ore 24:00 dello stesso giorno, e comunque che l'imbarcazione sia sorvegliata a vista dal conducente che resti nelle immediate vicinanze con possibilità di tempestivo intervento in caso di pericolo.

Art. A12) VELOCITÀ DELL'IMBARCAZIONE

La velocità massima di progetto dell'imbarcazione assicurata non deve essere superiore, salvo se non diversamente pattuito, ai 35 nodi mentre quella dell'imbarcazione di servizio indicata in polizza, non superiore ai 17 nodi.

Salvo patto contrario, la garanzia è priva di qualsiasi effetto durante la partecipazione dell'imbarcazione a gare o prove di velocità ed a qualsiasi attività di collaudo.

Art. A13) VALORE STIMATO PER IMBARCAZIONI CON ETÀ NON SUPERIORE A 5 ANNI

Per le imbarcazioni di età non superiore ai 5 anni, e nella buona fede delle Parti, i valori dichiarati in polizza dal Contraente equivalgono a stima ai sensi dell'art 515 del codice della navigazione eccezion fatta per i casi di furto oggetto della copertura. In caso di danni indennizzabili a termini di polizza, esclusi solo i casi di furto totali, gli indennizzi saranno liquidati nei limiti dei valori dichiarati, senza applicazione di eventuali proporzionali e/o di decurtazioni per degrado d'uso. Nei casi di furto totale oggetto della copertura, gli indennizzi saranno liquidati in base al valore di mercato dell'imbarcazione al tempo del sinistro nonché dell'eventuale proporzionale applicabile (ex art 1907 C.Civ.), sempre e comunque nei limiti del valore assicurato.

Art. A14) IMBARCAZIONI CON ETÀ TRA I 6 ED I 15 ANNI

Per le imbarcazioni con età compresa tra i 6 ed i 15 anni al momento della conclusione del presente contratto, i valori assicurati, in ogni caso ed in deroga all'art. 515 del Codice della Navigazione, non equivalgono a stima, salvo patto contrario accordato dagli Assicuratori per mezzo apposita estensione di garanzia nella Scheda di Polizza. In caso di danni indennizzabili a termini di polizza, l'indennizzo relativo alla perdita totale sarà liquidato in base al valore di mercato dell'imbarcazione al tempo del sinistro; l'indennizzo relativo ai danni parziali sarà calcolato dal valore a nuovo previa decurtazione del degrado d'uso applicabile, nonché dell'eventuale proporzionale esistente tra il valore assicurato ed il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro (ex art. 1907 C.Civ.), sempre nei limiti del valore assicurato.

Art. A15) IMBARCAZIONI CON OLTRE 15 ANNI DI ETÀ

Per le imbarcazioni con oltre 15 anni di età al momento della conclusione del presente contratto, i valori assicurati dichiarati in polizza dovranno essere preventivamente accertati da un perito nominato dagli Assicuratori, con costo di perizia a carico del Contraente, ma detti valori in ogni caso ed in deroga all'art. 515 del Codice della Navigazione non equivalgono a stima.

In caso di danni indennizzabili a termini di polizza, l'indennizzo relativo alla perdita totale sarà liquidato in base al valore di mercato dell'imbarcazione al tempo del sinistro; l'indennizzo relativo ai danni parziali sarà calcolato dal valore a nuovo previa decurtazione del degrado d'uso applicabile, nonché dell'eventuale proporzionale applicabile tra il valore assicurato ed il valore dell'imbarcazione al momento del sinistro, sempre nei limiti del valore assicurato.

Art. A16) DANNI DA INCENDIO

Si conviene che gli eventuali danni causati o derivanti da incendio, scoppio o esplosione saranno ammessi a risarcimento anche se l'imbarcazione sia sprovvista d'impianto fisso di estinzione comandato a distanza, purché e comunque sia provvista di dotazioni anti-incendio installate propriamente e mantenute in condizioni di efficiente funzionamento e conformi alla normativa vigente.

Art. A17) TRASFERIMENTI TERRESTRI

Per le imbarcazioni fino a 12 metri di lunghezza, la garanzia è estesa ai danni e/o le perdite verificatesi quando l'imbarcazione viene trasportata a mezzo autocarro dal Porto sino al Cantiere (e viceversa) per effettuare operazioni di rimessaggio e/o riparazioni, incluse le operazioni di carico e scarico dall'autocarro. Sono esclusi i danni che determinano graffiature ed ammaccature.

Art. A18) PERDITA TOTALE VIRTUALE (COSTRUTTIVA)

Nello stabilire se l'imbarcazione debba essere considerata in perdita totale virtuale, il valore assicurato sarà considerato come valore dell'imbarcazione riparata, non tenendo assolutamente conto del valore in stato di danno o di quello di demolizione dell'imbarcazione stessa o del suo relitto.

Nessun reclamo per perdita totale virtuale basato sul costo di recupero e/o riparazione dell'imbarcazione sarà risarcibile agli effetti della presente assicurazione, salvo che tale costo non sia maggiore del valore assicurato. Nella determinazione di tale presupposto dovrà essere preso in considerazione esclusivamente il costo relativo ad un singolo avvenimento o serie di danni derivanti da un unico evento.

Art. A19) DANNI NON RIPARATI

Qualora l'Assicurato/Contraente decida di non riparare i danni materiali subiti dall'unità da diporto, gli Assicuratori liquideranno i *Costi Ragionevoli* che sarebbero stati sostenuti per le riparazioni, ma vi applicheranno una decurtazione per degrado d'uso che tenga conto dell'età e dello stato d'uso delle parti danneggiate e del valore commerciale dell'unità da diporto. Ferme restando tutte le altre disposizioni del presente contratto, nonché l'obbligo dell'Assicurato/Contraente di mantenere l'unità da diporto in stato di *Navigabilità*, nel caso in cui gli Assicuratori liquidino un indennizzo per danni materiali parziali non riparati, il valore assicurato dell'unità da diporto s'intenderà non più stimato ed automaticamente ridotto al valore effettivo di mercato dell'unità da diporto non riparata.

Art. A20) RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEL RELITTO

Nei limiti della somma assicurata, la garanzia è estesa ai costi ragionevoli per la rimozione dell'imbarcazione in seguito a ordine da parte dell'autorità competente nonché ai costi ragionevoli per la distruzione del relitto.

Art. A21) FRANCHIGIA

Eventuali danni, escluso la Perdita Totale, verranno risarciti previa deduzione della franchigia fissa indicata nella Scheda di Polizza. La suddetta franchigia è raddoppiata per i danni agli assi, connessioni ed eliche laddove la propulsione dell'imbarcazione è realizzata con eliche di superficie (tipo Arneson).

Art. A22) SCOPERTO

Gli eventuali danni relativi al tender appartenente all'imbarcazione ed al suo motore fuoribordo nonché alle dotazioni extra di bordo saranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 250,00. E' condizione di garanzia che il tender, il motore fuoribordo e le dotazioni extra di bordo siano state elencate in polizza, con l'indicazione dei relativi valori.

Art. A23) CESSIONE DEI DIRITTI

Nessuna cessione dei diritti od interessi relativi a questa polizza o di qualsiasi somma che potrebbe essere o divenire pagabile a seguito di eventi assicurati, sarà opponibile agli Assicuratori o da essi dovrà essere riconosciuta, salvo che la notifica di detta cessione con data certa di diritti od interessi, sottoscritta dall'Assicurato e dal cessionario in caso di successiva cessione, non venga annotata sulla polizza; la polizza stessa con la relativa appendice di cessione dovrà essere esibita agli Assicuratori prima del pagamento di qualsiasi danno o rimborso di premio.

Art. A24) CAMBIO DELL'ARMAMENTO

Qualora l'imbarcazione venga venduta o trasferita ad un nuovo armatore, o in qualsiasi modo o forma risulti di fatto un cambio di armamento oppure quando l'imbarcazione risulti di proprietà di una Società e si verifichi un cambio nel controllo societario della stessa, salvo accordo scritto degli Assicuratori per la continuazione della copertura, la presente assicurazione s'intenderà risolta dalla data della vendita o del trasferimento di proprietà e gli Assicuratori procederanno alla restituzione del premio calcolato pro rata giornaliero sulla parte relativa ai periodi di armamento e/o disarmo rispettivamente non goduti. Tuttavia qualora l'imbarcazione abbia lasciato gli ormeggi o si trovi in navigazione al momento della vendita o del trasferimento, la risoluzione a richiesta dell'Assicurato, potrà essere sospesa sino all'arrivo al porto o località di destino.

Art. A25) PROSECUZIONE DELLA COPERTURA

Qualora l'imbarcazione allo scadere del periodo di assicurazione si trovi in navigazione in alto mare, oppure in pericolo od in porto o in località di rifugio, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, la presente assicurazione proseguirà a premio da convenirsi, fino a quando l'imbarcazione non venga ancorata od ormeggiata in condizioni di sicurezza nel più vicino porto di scalo.

Art. A26) ANNULLAMENTO E RIMBORSO DEL PREMIO

L'Assicurato/Contraente e/o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativo al Periodo di Copertura non goduto.

Art. A27) CLAUSOLE

La garanzia prestata con la presente Polizza è condizionata dal disposto della seguenti clausole:

- "Marine Hull Electronic Date Recognition Endorsement" (Esclusione dei rischi conseguenti ad inadeguatezza degli elaboratori o apparecchiature elettroniche di bordo) clausola LEW 2001 ed. 12/98

Art. A28) ASSICURATORI

I rischi e le somme garantite con la presente polizza sono state assicurate con i sottoscrittori specializzati dei LLOYD'S nella misura del 100% così come indicato nel Modulo di polizza.

Art. A29) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE SCIOPERI E GUERRA

si intendono in ogni caso escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, responsabilità, costi e/o spese derivanti da:

- scioperi, lavoratori colpiti da serrata e/o persone che prendono parte ad azioni contro prestazioni di lavoro, tumulti o disordini civili;
- guerra, dichiarata o meno.

ART. A30) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL TERRORISMO

A parziale deroga di eventuali disposizioni contrastanti contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini delle presente clausola, s'intende atto di terrorismo un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo (i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo o commesso con finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono inoltre escluse la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo relativo a questo.

Nel caso in cui i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione, una eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso che una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto. **(NIMA 2920)**

Art. A31) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

1.1 Fermo restando quanto previsto da quanto specificato al successivo punto 1.2, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

1.2 Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la clausola 1.1 non opererà nel senso di escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile. (CL 380 10/11/03)

Art. A32) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria convenuta nella presente assicurazione.

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito, o derivati:

- da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo.

L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. (CL370 10/11/03)

Art. A33) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE E LIMITAZIONE PER SANZIONI (JH 2010-009)

La presente clausola tiene indenne qualsiasi (ri)assicuratore dall'obbligo di fornire alcuna copertura o risarcire qualsiasi indennizzo, o dal corrispondere qualsiasi beneficio, laddove ciò esponesse tale (ri)assicuratore a sanzioni o ad altri divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali o economiche imposte dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.

Laddove la clausola JH 2010-009 fosse modificata o sostituita dalla clausola JHC, le relative modifiche, sostituzioni e sanzioni saranno ritenute suscettibili di inclusione nel presente documento in sostituzione della clausola JH 2010-009, e applicate.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(operanti solo se esplicitamente richiamate nella Scheda di Polizza)

B1) DANNI ALL'APPARATO MOTORE ED IMPIANTO ELETTRICO

A deroga di quanto previsto all'art. A1 (Rischio assicurati) punti a) e b) ed all'art. A2 Esclusioni lett. n, ma ferme restando tutte le altre condizioni della presente assicurazione, la garanzia s'intende estesa ad includere perdite o danni al motore e collegamenti parti elettriche, batterie e relativi cablaggi, causati da:

- a) difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura di assi o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese di rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa, dell'asse danneggiato o della caldaia scoppiata)
- b) negligenza di qualsiasi persona, ma con l'esclusione delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi difetto, che possa risultare sia dalla negligenza, sia dall'inadempienza del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione o modifica per conto dell'Assicurato e/o Armatore oppure in relazione alla manutenzione dell'imbarcazione.

B2) RINUNCIA ALLA RIVALSA

Gli Assicuratori in caso di sinistro, su esplicita richiesta dell'Assicurato, accettano di rinunciare espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere di rimessaggio o porto di ormeggio presso il quale si trova l'unità da diporto per i danni allo stesso imputabili ad eccezione i casi di furto e di atti dolosi.

B3) RISCHIO GUERRA – EVENTI SOCIOPOLITICI E TERRORISMO

Si concorda tra le parti che l'art. A29 e A30 del presente contratto di assicurazione sono cancellati, conseguentemente sono coperte le perdite o i danni all'Unità da Diporto assicurata causati da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi precedenti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;
- cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione, e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;
- mine, siluri o bombe abbandonati od altri ordigni di guerra comunque non segnalati;
- scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad azioni contro prestazioni di lavoro, tumulti o disordini civili;

- terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico;
- confisca od espropriazione;

B4) LOCAZIONE O NOLEGGIO OD ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITÀ DA DIPORTO

A parziale deroga di cui all'art. 2 "Esclusioni" comma d), gli Assicuratori estendono la garanzia all'imbarcazione indicata nel Modulo durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio con skipper ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio, ma sempre con skipper.

B5) REGATE VELICHE

A parziale deroga di cui all'art. 2 "Esclusioni" comma d), gli Assicuratori estendono la garanzia all'imbarcazione indicata nel Modulo ai danni verificatisi in occasione di regate ed in particolare:

1. il costo di rimpiazzo o riparazione di vele, alberi, boma, pennone, picco, manovre fisse e correnti andate perse o danneggiate durante la partecipazione dell'imbarcazione alle regate, s'intenderà risarcibile per effetto di questa estensione nella sola misura di 2/3 (due terzi) di tale costo senza applicazione di ulteriore franchigia e/o scoperto.
Il limite di risarcimento a carico degli Assicuratori per danni derivanti da un singolo evento occorso mentre l'imbarcazione stava regalandolo, sarà calcolato tenuto presente che il costo totale di rimpiazzo di tutte le vele imbarcate, fossero o non fossero state issate, alberi, boma, pennone, picco, manovre fisse e correnti, non potrà essere superiore alla somma assicurata al riguardo in polizza.
2. se la perdita o il danno sono conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incendio, collisione ed urto dell'imbarcazione contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua, s'intenderanno risarcibili i danni interi senza applicare il limite di 2/3 (due terzi) e senza applicazione di franchigia e/o scoperto.

B6) IMBARCAZIONI CON ETA' TRA 6 E 15 ANNI

A parziale deroga dell'Art. A14), per le imbarcazioni con età tra i 6 ed i 15 anni al momento della conclusione del presente contratto, i valori assicurati dichiarati in polizza, ai sensi dell'art. 515 del codice della navigazione, equivalgono a stima purché la presente estensione di garanzia sia riportata nella Scheda di Polizza ed il Contraente abbia pagato il sovrappremio stabilito. Sempre fatti esclusi i casi di furto oggetto della copertura per cui non opera stima accettata.

Pertanto in caso di danni indennizzabili a termini di polizza, gli indennizzi saranno liquidati, nei limiti della somma assicurata, con gli stessi criteri di cui all'Art. A13).

Solo nel caso di evento di furto, la liquidazione e gli indennizzi dei danni continueranno ad essere calcolati i criteri di cui alla clausola A14).

B7) COPERTURA LIMITATA ALLA SOLA GIACENZA A TERRA

A parziale deroga di quanto indicato nel testo del contratto di assicurazione, si concorda tra le parti che la copertura assicurativa è limitata alla sola giacenza a terra dell'Unità da Diporto. Si intendono incluse le movimentazioni terrestri purché all'interno del cantiere di rimessaggio, ma sono escluse le operazioni di allaggo e varo.

Salvo che non sia stato diversamente ed espressamente pattuito con gli Assicuratori, la copertura assicurativa terminerà automaticamente nel momento in cui dovessero iniziare le operazioni di varo dell'Unità da Diporto, nessun rimborso di premio sarà corrisposto all'Assicurato per il periodo non goduto.

B8) RCT – RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI PER IMBARCAZIONI BANDIERE ESTERE (BLU CARD)

Questa Assicurazione si applica solo se prevista nella Scheda di Polizza.

Nel rispetto dei Termini e delle Condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato, il Contraente o l'Utente Autorizzato di quanto questi siano tenuti a risarcire a Terzi in quanto ritenuto civilmente responsabile ai sensi di legge per un evento accidentale che abbia coinvolto l'imbarcazione assicurata ed il relativo battello di servizio e che abbia provocato :

1. morte o lesioni personali;
2. perdita o danni a beni non appartenenti all'Assicurato o all'Utente Autorizzato;
3. ogni azione intrapresa dall'Assicurato o dall'Utente Autorizzato nel tentativo di evitare o ridurre la responsabilità dell'Assicurato oggetto della presente Assicurazione.

Previo consenso e accordo scritto, gli Assicuratori indennizzeranno altresì:

4. i costi ragionevoli sostenuti dall'Assicurato per la difesa in indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria;
5. spese legali sostenute per la difesa o l'azione legale a seguito di evento coperto dalla presente polizza anche qualora non sia stata avviata un'azione giudiziaria.

Massimali assicurati

– Massima esposizione degli Assicuratori Euro **6.000.000** (Seimilioni)
 Gli Assicuratori, in nessun caso, potranno essere chiamati risarcire somma superiore a tale limite

- Sottolimito per danni a persone Euro **5.000.000** (Cinquemilioni)
- Sottolimito per danni a cose Euro **1.000.000** (Unmilione)

Esclusioni :

Il presente certificato di assicurazione non copre alcuna responsabilità, costo, spesa o onorario legale relativo a:

- a. *Unità da Diporto* battenti bandiera italiana e soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile così come previsto dalla normativa italiana.
- b. qualunque disposizione di legge e/o statuto riguardante infortuni o malattie professionali di dipendenti o di qualsiasi altra persona impiegata a qualsiasi titolo dall'Assicurato o da qualsiasi altra persona
- c. qualsiasi persona impegnata nell'esercizio dello sci d'acqua o in altre attività ludico sportive che prevedano il traino di persone o cose fuori bordo, dal momento della preparazione, durante il traino e sino al termine della prestazione, con il ritorno della persona a bordo dell'*Unità da Diporto* o a terra senza incidenti;
- d. qualsiasi responsabilità contrattuale assunta dall'Assicurato;
- e. attività che prevedano l'utilizzo dell'*Unità da Diporto* o del tender per il rimorchio di un'altra unità, salvo il caso di operazioni di salvataggio dell'unità rimorchiata purché non di proprietà dell'Assicurato;
- f. multe e/o comunque somme erogate con fine punitivo, deterrente o simbolico;
- g. sanzioni comminate o spese legali sostenute in relazione ad atti penali o illegali compiuti dall'Assicurato;
- h. il trasporto via terra, mare o aria dell'*Unità da Diporto* o del tender.
- i. sinistri causati o subiti da soggetti impegnati in qualsiasi forma di attività di immersione;

B9) NO CLAIMS BONUS

In assenza di Sinistri il premio di rinnovo sarà ridotto come segue:

- in assenza di sinistri per un anno: **5%** del premio pagato il primo anno di operatività di questa clausola
- in assenza di sinistri per due anni consecutivi: **10%** del premio pagato il primo anno di operatività di questa clausola
- in assenza di sinistri per tre anni consecutivi: **15%** del premio pagato il primo anno di operatività di questa clausola
- in assenza di sinistri per quattro anni consecutivi: **20%** del premio pagato il primo anno di operatività di questa clausola

Il bonus è applicabile soltanto se la copertura assicurativa viene rinnovata e rimane in vigore per 12 mesi. L'operatività di questa clausola non implica alcun obbligo da parte degli Assicuratori o per l'Assicurato di rinnovare il contratto.
